

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/385 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2021

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni

[notificata con il numero C (2021)1064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽³⁾ prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II della medesima decisione siano riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che il dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania, soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽³⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

- (4) L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Abruzzo, le province di Catanzaro e Cosenza nella regione Calabria, la provincia di Benevento nella regione Campania e le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto nella regione Puglia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (5) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Almería, Granada, Jaén e Malaga nella Comunità autonoma dell'Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (6) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, il dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania in Francia, la regione Abruzzo, le province di Catanzaro e Cosenza nella regione Calabria, la provincia di Benevento nella regione Campania e le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto nella regione Puglia in Italia, le province di Almería, Granada, Jaén e Malaga nella Comunità autonoma dell'Andalusia in Spagna dovrebbero essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (8) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (9) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (*) le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (10) L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Molise, la provincia di Matera nella regione Basilicata e la provincia del Sud Sardegna nella regione Sardegna soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (11) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Molise, la provincia di Matera nella regione Basilicata e la provincia del Sud Sardegna nella regione Sardegna dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.
- (13) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (14) L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce nella regione Puglia e le province di Avellino, Benevento e Napoli nella regione Campania soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (15) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Cadice, Cordoba, Huelva, Malaga e Siviglia nella Comunità autonoma di Andalusia e le province di Avila, Palencia e Segovia nella Comunità autonoma di Castiglia e León soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(*) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

- (16) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce nella regione Puglia e le province di Avellino, Benevento e Napoli nella regione Campania in Italia e le province di Cadice, Cordoba, Huelva, Malaga e Siviglia nella Comunità autonoma di Andalusia e le province di Avila, Palencia e Segovia nella Comunità autonoma di Castiglia e León in Spagna dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.
- (18) La decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L'allegato I della summenzionata decisione contiene un elenco di Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky.
- (19) L'Estonia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che l'intero territorio di detto Stato membro soddisfa le condizioni di cui alla decisione 2008/185/CE per essere riconosciuto indenne dalla malattia di Aujeszky.
- (20) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, l'Estonia dovrebbe essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2008/185/CE.
- (22) L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (23) L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere il riconoscimento dei suoi programmi di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per 13 regioni e l'inserimento delle medesime nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE.
- (24) Il Portogallo ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere il riconoscimento dei suoi programmi di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per l'intero territorio di detto Stato membro e l'inserimento del medesimo nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE.
- (25) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, i programmi nazionali di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per 13 regioni italiane e per il Portogallo dovrebbero essere riconosciuti.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2008/185/CE.
- (27) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/467/CE è così modificata:

- a) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
- b) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

⁽⁵⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

Articolo 3

La decisione 2008/185/CE è così modificata:

- a) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione;
- b) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è così modificato:

1) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«In Francia:

“dipartimenti”:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.»;

2) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- regione Abruzzo,
- provincia di Bolzano,
- regione Calabria: province di Catanzaro e Cosenza,
- regione Campania: provincia di Benevento,
- regione Emilia-Romagna,
- regione Friuli-Venezia Giulia,
- regione Lazio,
- regione Liguria,
- regione Lombardia,
- regione Marche,
- regione Molise,
- regione Piemonte,
- regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto,
- regione Sardegna,
- regione Toscana,
- provincia di Trento,
- regione Umbria,
- regione Valle d'Aosta,
- regione Veneto.»;

3) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma di Aragona,
- Comunità autonoma dell'Andalusia: province di Almería, Cadice, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia,
- Comunità autonoma delle Asturie,
- Comunità autonoma delle Isole Baleari,
- Comunità autonoma delle Isole Canarie,
- Comunità autonoma di Cantabria,

- Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia,
 - Comunità autonoma di Castiglia e León,
 - Comunità autonoma di Catalogna,
 - Comunità autonoma di Estremadura,
 - Comunità autonoma di Galizia,
 - Comunità autonoma di La Rioja,
 - Comunità autonoma di Madrid,
 - Comunità autonoma di Murcia,
 - Comunità autonoma di Navarra,
 - Comunità autonoma dei Paesi Baschi,
 - Comunità autonoma di Valencia.».
-

ALLEGATO II

Nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,
 - regione Basilicata: provincia di Matera,
 - provincia di Bolzano,
 - regione Emilia-Romagna,
 - regione Friuli-Venezia Giulia,
 - regione Lazio: province di Frosinone, Rieti e Viterbo,
 - regione Liguria,
 - regione Lombardia,
 - regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,
 - regione Molise,
 - regione Piemonte,
 - regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Oristano e del Sud Sardegna,
 - regione Toscana,
 - provincia di Trento,
 - regione Umbria,
 - regione Valle d'Aosta,
 - regione Veneto.».
-

ALLEGATO III

L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE è così modificato:

1) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- provincia di Bolzano,
- regione Campania: province di Avellino, Benevento e Napoli,
- regione Emilia-Romagna,
- regione Friuli-Venezia Giulia,
- regione Lazio,
- regione Liguria,
- regione Lombardia,
- regione Marche,
- regione Molise: provincia di Campobasso,
- regione Piemonte,
- regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce,
- regione Sardegna,
- regione Toscana,
- provincia di Trento,
- regione Umbria,
- regione Valle d'Aosta,
- regione Veneto.»;

2) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma dell'Andalusia: province di Almería, Cádiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia,
 - Comunità autonoma di Aragona,
 - Comunità autonoma delle Asturie,
 - Comunità autonoma delle Isole Baleari,
 - Comunità autonoma delle Isole Canarie,
 - Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia,
 - Comunità autonoma di Castiglia e León: province di Avila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora,
 - Comunità autonoma di Catalogna,
 - Comunità autonoma di Galizia,
 - Comunità autonoma di La Rioja,
 - Comunità autonoma di Madrid,
 - Comunità autonoma di Murcia,
 - Comunità autonoma di Navarra,
 - Comunità autonoma dei Paesi Baschi,
 - Comunità autonoma di Valencia.».
-

ALLEGATO IV

Nell'allegato I della decisione 2008/185/CE, dopo la voce relativa alla Germania è aggiunta la seguente riga:

«EE	Estonia	Tutte le regioni».
-----	---------	--------------------

ALLEGATO V

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è così modificato:

«1) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«IT	Italia	Regione Abruzzo Regione Puglia Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Sicilia Provincia autonoma di Trento Regione Toscana Regione Valle d'Aosta Regione Umbria Regione Veneto»
-----	--------	--

2) dopo la voce relativa alla Polonia, è inserita la riga seguente:

«PT	Portogallo	Tutte le regioni».
-----	------------	--------------------